

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 518 del 01/04/2019

Seduta Num. 13

**Questo** lunedì 01 **del mese di** aprile

**dell' anno** 2019 **si è riunita nella residenza di** Sala Consiliare, via Roma, 4 CAMPOSANTO (MO)

**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Caselli Simona	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Costi Palma	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Gazzolo Paola	Assessore
8) Petitti Emma	Assessore

**Funge da Segretario l'Assessore:** Costi Palma

**Proposta:** GPG/2019/413 del 11/03/2019

**Struttura proponente:** SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

**Assessorato proponente:** ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

**Oggetto:** REG. (UE) N. 1305/2013. PSR 2014-2020. SOTTOMISURA 8.1 "SOSTEGNO ALLA FORESTAZIONE/ALL'IMBOSCHIMENTO" - TIPO DI OPERAZIONE 8.1.03 - APPROVAZIONE BANDO 2019

**Iter di approvazione previsto:** Delibera ordinaria

**Responsabile del procedimento:** Giovanni Pancaldi

## **LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento (UE) n. 702 del 25 giugno 2014 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e

del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento (UE) n. 2393 del 13 dicembre 2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito indicato come P.S.R. 2014-2020), attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 169 del 15 luglio 2014 e successivamente approvata dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2015)3530 del 26 maggio 2015, di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale n. 636 dell'8 giugno 2015;

Dato atto che il predetto P.S.R. 2014-2020 è stato riformulato, da ultimo, nella Versione 8.2, approvata dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2018)8506 *final* del 5 dicembre 2018, di cui si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale n. 2138 del 10 dicembre 2018;

Preso atto:

- che l'art. 81 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 stabilisce che le norme del Trattato sugli aiuti di Stato (articoli 107, 108 e 109 del TFUE) non si applichino alla quota parte di finanziamento nazionale né ai finanziamenti integrativi erogati dagli Stati membri per le Misure rientranti nell'ambito dell'art. 42 del TFUE;
- che per quanto sopra le norme sul Trattato si applicano alle Misure forestali di cui agli artt. 21-26 del

Regolamento (UE) n. 1305/2013;

Considerato che è stata presentata alla Commissione Europea una Comunicazione in esenzione riguardante la Sottomisura 8.1 Forestazione e Imboschimento del P.S.R. 2014-2020 a cui ha fatto seguito l'esito favorevole con registrazione del regime con la sigla SA. 44851/2016, come rettificato con SA. 46628/2016;

Atteso, in particolare, che con la predetta Comunicazione sono stati notificati i documenti per l'attivazione dei seguenti Tipi di operazione: 8.1.01 - Imboschimenti permanenti in terreni agricoli e non agricoli di pianura e collina; 8.1.02 - Arboricoltura da legno consociata - ecocompatibile; 8.1.03 - Arboricoltura da legno - Pioppicoltura ordinaria del P.S.R. 2014-2020;

Preso atto che con Decreto Legislativo n. 34 del 3 aprile 2018 è stato approvato il "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";

Richiamate:

- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13 novembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 4 settembre 1981, n. 30 che prevede "Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975 n. 6" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale 1° agosto 2018 n. 3 "Regolamento forestale regionale in attuazione dell'art. 13 della L.R. n. 30/1981";
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e successive modifiche ed integrazioni;
- la propria deliberazione n. 2185 del 21 dicembre 2015 con

la quale si è provveduto ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale;

- la propria deliberazione n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2005 e successive modifiche ed integrazioni tra le quali quelle relative al settore "Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura";

Considerato che il Tipo di operazione 8.1.03 contribuisce al perseguimento della Priorità 2 "Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste" e della Focus area P2A "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività" del P.S.R. 2014-2020;

Atteso che il P.S.R. 2014-2020 prevede la necessità di approvare linee guida per la realizzazione e gestione degli imboschimenti con riferimento al periodo 2014-2020, così come per la precedente programmazione;

Visto il Decreto Ministeriale del 17 gennaio 2019 con riguardo alle riduzioni ed esclusioni di pagamenti per inadempienze a impegni del P.S.R. 2014-2020, ed in particolare l'art. 24 che stabilisce che le Regioni, ove non già adempiuto al momento della emanazione delle specifiche disposizioni attuative, debbano provvedere a individuare le fattispecie di violazioni di impegni i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi degli articoli 3 dell'Allegato 1;

Richiamata la propria deliberazione n. 1042 del 4 luglio 2016 con la quale, in attuazione delle sopradette previsioni, sono state approvate, tra l'altro:

- le "Linee guida per la progettazione e la gestione degli imboschimenti", per il periodo 2014-2020, nella

formulazione di cui all'Allegato 4 alla stessa deliberazione;

- la "Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze di beneficiari di pagamenti della Misura 8 del P.S.R. 2014-2020" riguardanti la totalità degli inadempimenti afferenti a pagamenti di cui all'articolo 21 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione di cui all'Allegato 6 della stessa deliberazione;

Considerato:

- che il P.S.R. 2014-2020 prevede per l'annualità 2019 l'attivazione di un bando regionale per il Tipo di operazione 8.1.03 della Sottomisura 8.1;
- che il P.S.R. 2014-2020 prevede l'applicazione di processi selettivi al Tipo di operazione 8.1.03 della Sottomisura 8.1 e che le modalità di attuazione della procedura selettiva sono state oggetto di consultazione del Comitato di Sorveglianza, nei giorni 24 e 25 settembre 2015;

Rilevato, inoltre che per il Tipo di operazione 8.1.03, con riferimento alla dotazione finanziaria del P.S.R. 2014-2020 e tenuto conto dell'importo dei sostegni ad oggi concessi con riferimento al Bando approvato per l'annualità 2016 e 2017, le risorse previste per il finanziamento di domande di aiuto all'impianto ammontano a € 622.910,39;

Considerato, infine che sono state acquisite per le vie brevi, agli atti del Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari, le individuazioni dei diversi Responsabili dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca in merito ai Responsabili di procedimento;

Ritenuto, pertanto necessario, sentito l'Organismo pagatore regionale AGREA:

- approvare il bando unico regionale per il Tipo di operazione 8.1.03 "Arboricoltura da legno - Pioppicoltura ordinaria", nella formulazione di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- approvare nella formulazione di cui agli allegati 2, 3 e 4, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:
  - i Responsabili del procedimento dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca e le strutture preposte all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale;

- le disposizioni inerenti alla "Cura e manutenzione degli impianti" e il fac-simile di "Piano di coltura e conservazione";

Richiamati:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 26, comma 1;
- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 "Approvazione Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2019 -2021" ed in particolare l'Allegato 5 recante" Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e successive modificazioni, per quanto applicabile;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante "Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione della prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 1107 dell'11 luglio 2016 recante "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto, altresì, dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

#### **D E L I B E R A**

- 1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di approvare il bando unico regionale per l'annualità 2019 relativo al Tipo di operazione 8.1.03 "Arboricoltura da legno - Pioppicoltura ordinaria" della Sottomisura 8.1 del P.S.R. 2014-2020, nella formulazione di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare inoltre nella formulazione di cui agli allegati 2, 3 e 4, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, ulteriori allegati recanti precisamente:
  - i Responsabili del procedimento dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca e le strutture preposte all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale;

- le disposizioni inerenti alla "Cura e alla manutenzione degli impianti";
  - il fac-simile del "Piano di Coltura e conservazione";
- 4) di destinare al bando unico regionale di cui al precedente punto 2) risorse pari ad Euro 622.910,39;
  - 5) di disporre che la scadenza per la presentazione delle domande inerenti al bando di cui al punto 2) sia fissata alle ore 13.00 del 27 settembre 2019;
  - 6) di stabilire che la scadenza di cui sopra come anche eventuali modifiche per quanto concerne i Responsabili del procedimento, possano essere disposte con determinazione del Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;
  - 7) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
  - 8) di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

- - - - -



The European Agricultural Fund for Rural Development  
Europe investing in rural areas



**Reg. (UE) n. 1305/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, Articoli 21 e 22.

**MISURA 8 (M08)** Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

**Priorità P2** Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste (Tipo di operazione 8.1.03)

**Focus area 2A** Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività per corrispondere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Sottomisura 8.1 - **SOSTEGNO ALLA FORESTAZIONE/ALL'IMBOSCHIMENTO**

Tipo di operazione **8.1.03**

**ARBORICOLTURA DA LEGNO - PIOPPICOLTURA ORDINARIA**

**BANDO REGIONALE 2019**

## INDICE

- 1 Obiettivi
- 2 Caratteristiche del tipo di operazione
- 3 Beneficiari
- 4 Condizioni di ammissibilità
- 5 Tipi di sostegno
- 6 Entità del sostegno
  - 6.1 Costo di impianto
  - 6.2 Costo semplificato parziale
- 7 Dotazione finanziaria
- 8 Presentazione delle domande di adesione/sostegno
- 9 Criteri di selezione e parametri di ponderazione
- 10 Elaborati tecnici
- 11 Istruttorie delle domande di adesione sostegno
- 12 Costi ammissibili
- 13 Materiale di moltiplicazione
- 14 Termini per la realizzazione degli imboschimenti e impegni conseguenti
- 15 Comunicazione integrativa
- 16 Istruttoria della comunicazione integrativa
- 17 Domande di pagamento dei costi dell'impianto
- 18 Istruttoria delle domande di pagamento
- 19 Subentro negli impegni
- 20 Condizionalità
- 21 Disposizioni relative ai controlli ed alle sanzioni
- 22 Riferimenti normativi

Il testo in *carattere corsivo* è tratto dal P.S.R. 2014-2020

## 1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha l'obiettivo di attivare, per l'annualità 2019, il Tipo di operazione 8.1.03 "**Arboricoltura da legno - Pioppicoltura ordinaria**" del P.S.R. 2014-2020, perseguendo gli obiettivi e le finalità della Misura 8 del medesimo Programma.

*Il Tipo di operazione è volto a favorire investimenti per piantagioni monospecifiche di cloni di pioppo secondo schemi e modelli di impianto non corrispondenti a quelli compresi nel Tipo di operazione 8.1.02.*

*Il Tipo di operazione risponde al fabbisogno F5 "Incentivare investimenti per l'ammodernamento, il rinnovamento e il potenziamento della redditività delle imprese e delle superfici", contribuendo prioritariamente alla focus area P2A "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività".*

*Le ordinarie piantagioni di "specie a crescita rapida" svolgono un ruolo importante nel perseguimento di obiettivi economici, oltre ad avere impatti più favorevoli su suolo, aria e biodiversità rispetto a molteplici usi agricoli alternativi.*

## 2. Caratteristiche del tipo di operazione

Il Tipo di operazione 8.1.03 prevede l'erogazione di un sostegno alla realizzazione di impianti di pioppeti costituiti da cloni di pioppo ibrido.

I cloni di pioppo ibrido impiegabili per arboricoltura da legno monospecifica sono quelli indicati nel Disciplinare di produzione integrata del pioppo approvato dalla Regione; devono inoltre essere osservate le disposizioni del Disciplinare riguardanti la realizzazione dell'impianto.

In base ai Disciplinari 2019, le piantagioni dovranno essere costituite da soli cloni di pioppo iscritti al "Registro Nazionale dei Materiali di Base" (D.M. 75568 del 6 novembre 2015) o in analoghi Registri di altri Stati membri dell'Unione Europea.

I Disciplinari hanno ottenuto il parere di conformità alle "Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture" previsto dal Decreto ministeriale n. 4890 dell'8 maggio 2014 da parte del Comitato produzione integrata. Le modifiche apportate sono state recepite con determinazione n. 3559/2019 del Responsabile del Servizio Agricoltura sostenibile, reperibili al seguente indirizzo:

<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/doc/disciplinari/produzione-integrata/Collezione-dpi/2019/altre-produzioni-2019>

*Il Tipo di operazione 8.1.03 non comporta obblighi di permanenza alla fine del turno di utilizzazione; i turni di utilizzazione per impianti dedicati a specie a rapido accrescimento sono definiti nel Reg. (UE) n. 807/2014 (minimo 8 e massimo 20 anni). La realizzazione degli impianti è condizionata alla presentazione di idoneo "elaborato tecnico dell'imboschimento" redatto da tecnico abilitato, nei termini di cui al successivo paragrafo 10.*

Gli impianti dovranno essere realizzati nel rispetto delle condizioni e delle indicazioni tecniche contenute nel P.S.R. 2014-2020 (paragrafo 8.2.8.6.1.1) e nelle Linee guida per la progettazione e la gestione di imboschimenti approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 1042 del 4 luglio 2016.

### 3. Beneficiari

Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1305/2013, è concesso a proprietari o possessori/gestori di terreni pubblici e privati, nonché a loro consorzi, così come definiti nel paragrafo 8.2.8.2 del P.S.R. 2014-2020, a copertura dei costi di impianto e non comprende premi annuali. Nel caso dei terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune.

### 4. Condizioni di ammissibilità

Per accedere al regime di sostegno devono essere verificate le seguenti condizioni:

- le superfici devono ricadere in ambiti di pianura;
- i terreni interessati dall'imboschimento sono solo superfici agricole non dichiarate né riconosciute o qualificabili "bosco" o comunque con vincolo di destinazione a tale uso, con la sola eccezione per le superfici non agricole coltivate a pioppeto in annualità precedenti a quella della domanda di sostegno purché libere dal soprassuolo alla data di presentazione della domanda (al riguardo la relazione tecnica dell'imboschimento dovrà essere corredata da documentazione fotografica inerente alle condizioni delle superfici non agricole alla data di presentazione della domanda di sostegno);
- le superfici agricole non sono dichiarate o riconosciute prati e prati/pascoli permanenti;
- la superficie minima di imboschimento deve essere pari o superiore a ha 1;
- non potranno essere oggetto di una singola domanda estensioni superiori a ha 20 e non potranno essere imboschite singole unità per estensioni superiori a 10 ha.

La soluzione di continuità fra superfici richieste a imboschimento è verificata quando la continuità è interrotta

- da una superficie il cui uso non corrisponde a quello dell'intervento richiesto;
- da superfici interessate da soprassuoli diversi per età, clone, tipo di copertura esistente, e/o previsioni gestionali, nei casi di superfici forestali (è conforme anche una differenza nell'epoca di impianto di una sola annualità).

Le caratteristiche di dette superfici devono essere pertanto tali da escludere la possibilità di delimitare in un'unica unità le due distinte porzioni. In caso di prossimità con altri impianti coetanei del medesimo clone la discontinuità è assicurata se la distanza degli impianti non è inferiore a m 20 misurati con riferimento all'area di insidenza in riferimento al sesto di impianto.

Imboschimenti relativi a tipi di intervento 8.1.01 e 8.1.02a possono pertanto essere considerati soluzioni di continuità in riferimento al Tipo di operazione 8.1.03 e viceversa; imboschimenti relativi a Tipi di intervento 8.1.02b non possono essere considerati soluzione di continuità in riferimento al Tipo di operazione 8.1.03 e viceversa nei casi di unità caratterizzate dall'utilizzo dello stesso clone nel medesimo anno.

Il richiedente deve possedere regolare titolo di conduzione nel fascicolo all'Anagrafe regionale delle Aziende agricole per le superfici oggetto di richiesta di imboschimento. In caso di aggiornamento di fascicolo aziendale preesistente, lo stesso dovrà essere coerente con le previsioni della determina n. 19019 del 28 novembre 2016 del Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, avente ad oggetto "Regolamento regionale n. 17/2003 - Rideterminazione del contenuto informativo dell'Anagrafe delle aziende agricole e della fonte documentale telematica - Ridefinizione dell'Allegato A, approvato con determinazione 15462/2012", così come integrata con determina n. 3219 del 3 marzo 2017.

I richiedenti sostegni per la Sottomisura 8.1 devono avere una posizione previdenziale regolare (regolarità contributiva). Il requisito sarà verificato in sede di istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto e dell'eventuale concessione dell'aiuto. La non regolarità costituirà elemento ostativo all'ammissibilità ed alla concessione. La regolarità contributiva sarà verificata, inoltre, al momento della istruttoria della liquidazione delle domande di pagamento del sostegno all'impianto.

Ai sostegni del presente bando si applicano le disposizioni del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

I terreni demaniali per i quali alla data di presentazione della domanda di sostegno sia stata già inoltrata specifica richiesta di concessione possono rientrare tra le superfici ammissibili. Non sono tuttavia ammessi a sostegno se la concessione demaniale non è ottenuta entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria come specificato nel successivo paragrafo 11.

#### Ulteriori limitazioni previste dal P.S.R. 2014-2020

Il PSR 2014-2020, per i Tipi di operazione 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03, considera quale strumento "equivalente" al Piano di Gestione Forestale il "Piano di coltura e conservazione", obbligatorio in base alle disposizioni regionali attualmente vigenti (Regolamento forestale regionale n. 3/2018 recante le Prescrizioni di massima e di polizia forestale PMPF – vedi in particolare gli articoli 11 e 48) per la totalità delle superfici imboschite con finanziamento pubblico.

La scelta di uno strumento di gestione semplificato è motivato dal *contesto frammentato delle realizzazioni (piantagioni previste preferenzialmente in ambiti scarsamente boscati) e dalle .... oggettive difficoltà di ricondurre a una visione gestionale unitaria interventi di piantagione effettuati da gestori ordinariamente non forestali.*

Una domanda di imboschimento riguardante superfici oggetto di impegni in corso riferibili ad operazioni delle Misure 10 e 11 del P.S.R. 2014-2020, o di analoghe Azioni di precedenti periodi di programmazione, non può essere accolta in mancanza del ritiro totale o parziale della domanda di sostegno inerente a dette superfici ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 mediante la sottoscrizione di specifica dichiarazione a corredo della domanda di sostegno.

Le aree a prevalente uso "urbanistico", ai sensi dell'art. 2 lettera r) del Reg. (UE) n. 1305/2013 non rientrano fra quelle considerabili "aree forestali". Ne consegue che la piantumazione di essenze arboree in superfici che per qualificazione e previsione urbanistica o di altri strumenti di pianificazione dell'uso del territorio non possono essere ascritte al "sistema forestale e boschivo" non è ammessa al regime di sostegno di cui al presente bando.

Non sono considerate aree forestali le particelle aventi larghezza inferiore a m 20.

Il legislatore comunitario come da articolo art. 6 lettera a) del Reg. (UE) n. 807/2014 è attento ad evitare imboschimenti inappropriati e inadeguati.

Per rispondere a tale finalità il P.S.R. 2014-2020 ha previsto le seguenti ulteriori condizioni e limitazioni.

- Chi intende beneficiare dei sostegni di cui alla Sottomisura 8.1 del P.S.R. 2014-2020 per interventi di imboschimenti deve ottemperare alle disposizioni inerenti alla scelta delle specie di cui al medesimo Programma e riportate nelle Linee guida per la progettazione e la gestione di imboschimenti, approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 1042 del 4 luglio 2016.

- Per tipologie di intervento ed estensioni degli imboschimenti rilevanti in riferimento alle procedure regionali vigenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la concessione del sostegno è condizionata alle comunicazioni riguardanti le valutazioni nei termini di cui al paragrafo 11.
- Per imboschimenti riguardanti superfici comprese nelle aree Rete Natura 2000 e per altre aree comunque protette la concessione del sostegno è condizionata alla acquisizione, nei modi e nei termini di cui al paragrafo 11, degli esiti della valutazione di incidenza, se dovuta in riferimento alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1191/2007 s.m.i. nonché degli specifici assensi eventualmente previsti con riferimento ad altre aree protette.
- Le informazioni relative alle superfici oggetto di domanda di sostegno ricadenti in aree Rete Natura 2000 saranno messe a disposizione del Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della montagna in idonei report comprendenti riferimenti catastali e identificativi dei beneficiari e delle tipologie di intervento, al fine di garantire i controlli del caso.
- *Il sostegno per impianti di arboricoltura da legno e pioppicoltura (Tipi di operazione 8.1.02 e 8.1.03) è ammesso solo in terreni agricoli ed ex pioppeti con espressa esclusione degli altri terreni non agricoli.*

Superfici coltivate a pioppeto nell'annualità precedente a quella di presentazione della domanda di sostegno (ex pioppeti) sono ammissibili solo in caso di utilizzazione del soprassuolo in data antecedente alla presentazione la domanda di sostegno e di corredo di documentazione fotografica nella relazione tecnica dell'imboschimento.

- *Il proprietario o possessore è tenuto alla custodia ed alla corretta gestione dell'imboschimento secondo le modalità che verranno dettagliatamente indicati nel "Piano di Coltura e conservazione" e secondo le disposizioni tecniche indicate nell'allegato n. 3 al presente bando "Cura e manutenzione degli impianti".*

Nell'allegato n. 4 è riportato un fac-simile di Piano di gestione semplificato/Piano di Coltura e conservazione.

## 5. Tipi di sostegno

I pagamenti previsti dal Tipo di operazione 8.1.03 coprono unicamente i **costi di impianto** (costo delle piante, costo della messa a dimora e costi direttamente connessi all'operazione).

## 6. Entità del sostegno

### 6.1 Costo di impianto

*La copertura dei costi di impianto è un sostegno all'investimento che copre le spese effettivamente sostenute dal beneficiario.*

*Le categorie di materiali e opere ammissibili sono sintetizzate nella Tabella "Tipo di Operazione 8.1.03 Costi di impianto – Categorie delle spese, materiali e opere ammissibili al sostegno".*

PREPARAZIONE TERRENI E MESSA A DIMORA	COSTO SEMPLIFICATO
MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE	GIUSTIFICATIVI DI SPESA NEI LIMITI DEGLI IMPORTI DEI PREZZARI PER I RELATIVI COSTI UNITARI
SPESE TECNICHE E GENERALI	Percentuale in riferimento alle voci precedenti da riferire a specifiche disposizioni nazionali o regionali

Tabella "8.1.03 Costi dell'impianto"

PREPARAZIONE DEL TERRENO E MESSA A DIMORA	ACQUISTO MATERIALE	SPESE GENERALI E TECNICHE
<b>Costo semplificato</b> Lavorazioni del terreno andanti (aratura/vangatura e affinamento), Lavorazioni a strisce e a buche (solo per pioppicoltura scarificazione e squadratura)	<b>Materiale di moltiplicazione forestale:</b> Semenzali Trapianti Talee Astoni Pioppelle	<b>Progetto, rilievi tecnici</b> (compresi rilievi GPS per delimitazione e misura aree) squadratura e picchettatura (esclusa pioppicoltura), informazione

Tabella "8.1.03 Costi di impianto – Categorie delle spese, materiali e opere ammissibili al sostegno"

*Il costo unitario massimo ammissibile è fissato in € 4.000/ha con aliquota 40%.*

*Nei casi in cui le spese sostenute sono pari o superiori al "costo massimo ammissibile" il sostegno è limitato all'importo massimo sopra definito (Euro 1600).*

*Nei casi in cui il "costo effettivo dell'impianto" è inferiore al "costo massimo ammissibile", il sostegno è rapportato al "costo effettivo dell'impianto".*

*Nella Tabella "Tipo di Operazione 8.1.03 Costi dell'impianto" sono riconosciute tre categorie di spesa e vengono indicate le modalità di definizione del costo di impianto per ognuna.*

## 6.2 Costo semplificato parziale

*Si prevede di riconoscere il costo semplificato come definito nel paragrafo 8.2.8.2, per parte delle voci di spesa ammesse.*

*Gli importi unitari riconosciuti per la specifica categoria di spese in funzione dell'intensità di piantumazione sono quelli indicati per "pioppicoltura" nella Tabella "Operazione 8.1.02 Costi semplificati per lavori di preparazione dei terreni e messa a dimora" compresa nel testo del P.S.R. 2014-2020 inerente al Tipo di operazione 8.1.02.*

LAVORAZIONE ANDANTE E A STRISCE						
Arboricoltura da legno consociata (importi non riportati in quanto non interessati dal presente bando)				pioppeto		
				330/ha	275/ha	200/ha
€/pianta				7,799	8,458	9,943
€/ha				2573,53	2326,03	1988,53

Estratto dalla Tabella "8.1. 02 Costi semplificati per lavori di preparazione dei terreni e messa a dimora"

Per intensità di impianto comprese fra quelle riportate, sono da considerare valori proporzionalmente intermedi. Nella pagina dedicata alla Sottomisura 8.1 del Portale ER Agricoltura e pesca sono messi a disposizione i valori per intensità di piantumazione intermedi rispetto a quelle indicate.

Per le sole categorie di spesa interessate dall'applicazione del metodo dei costi semplificati le analisi dei costi negli elaborati di progetto dovranno necessariamente fare riferimento al valore risultante dall'applicazione del metodo del costo semplificato, senza necessità di ulteriore dettaglio. Non saranno presi in considerazione computi diversi.

Per le categorie di spesa non interessate dall'applicazione del metodo del costo semplificato l'analisi dei costi deve invece considerare in dettaglio ogni componente della spesa, la sua effettività e congruità, come specificato nel paragrafo "costi ammissibili".

## 7. Dotazione finanziaria

Le risorse disponibili per il presente bando ammontano a €622.910,39.

## 8. Presentazione delle domande di adesione/sostegno

Le domande di adesione/sostegno sono presentate ai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna.

La domanda di adesione/sostegno è **unica** anche se le particelle agricole oggetto di richiesta di sostegni ricadono in territori di competenza di Servizi Territoriali differenti. In tale eventualità la competenza è attribuita al Servizio Territoriale in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Le domande di adesione/sostegno di cui al presente bando devono essere presentate entro le **ore 13.00 del 27 settembre 2019**. Tale termine può essere differito con atto motivato del Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca. Le domande dovranno essere presentate secondo le modalità definite dall'Organismo pagatore regionale AGREA che provvederà anche a dare comunicazione del primo giorno utile per la presentazione.

La possibilità di cui all'art. 45 del Reg. (UE) 1305/2013, di ottenere il versamento di un anticipo sulle sole spese di impianto, è limitata ai casi per i quali sia stata ammessa una richiesta di proroga del termine per la realizzazione degli imboschimenti di cui al successivo paragrafo 14. Per la richiesta di anticipo si richiamano i medesimi termini di cui al successivo paragrafo 17, nonché le modalità e le procedure definite dall'AGREA per dette richieste.

## 9. Criteri di selezione e parametri di ponderazione

Nella seguente Tabella sono elencati i criteri di priorità indicati nel P.S.R. 2014-2020 (Paragrafo 8.2.8.6.1.7. Tabella "Tipo di Operazione 8.1.03 Principi di priorità") a cui sono associati i relativi parametri di ponderazione.

	Principi per la selezione	Motivazione	Peso
A	Richiedente già attuatore di interventi analoghi in precedenti periodi di programmazione	Continuità e rafforzamento gestionale	9
B	Terreni agricoli non demaniali	Valenza ambientale	17
C	Rilevanza dell'area di intervento: superfici non comprese in Rete Natura 2000, aree protette (parchi, riserve, ecc.), oasi di protezione della fauna ...	Valenza ambientale e di conservazione della biodiversità	13
D	Adesione a sistemi di certificazione forestale	Rilevanza gestionale	15
E	Richiedente con impegni agroambientali relativi a precedenti programmazioni ancora in corso di esecuzione, richiedente con impegni sottoscritti per Misure 10 e 11	Valenza agroambientale	4
F	Richiedente già beneficiario di altre tipologie di operazioni della Misura 8	Diversificazione e rafforzamento dell'operazione	9
G	Impiego di cloni ecocompatibili e/o diversificazione clonale	Valenza ambientale e di conservazione della biodiversità	15
H	Estensione del turno minimo relativo ai tagli di utilizzazione	Rilevanza del contributo all'assorbimento di carbonio	18
I	Preferenza per richiedenti con minore rapporto superficie forestale /SAU condotte - a parità di rapporto e di altre condizioni per più elevata SAU condotta	Valenza gestionale e agroambientale	(*)

(\*) Criterio applicato solo per domande a pari punteggio

Punteggio minimo – soglia

10

Il raggiungimento del punteggio minimo è condizione di ammissibilità al sostegno.

I punteggi verranno attribuiti unicamente con riguardo ai criteri di priorità per i quali è richiesta l'attribuzione nel quadro "dichiarazioni" della domanda di sostegno.

Le domande verranno ordinate in ordine crescente e saranno ammesse quelle poste in posizione utile nella graduatoria in funzione della dotazione finanziaria.

Nei casi di domande con uguale punteggio si applica il criterio di cui a punto "I" della Tabella.

Nella seguente tabella sono riportate specifiche disposizioni

A	Punteggio attribuito a richiedente già attuatore e/o beneficiario di sostegni e premi per analoghi interventi afferenti alle seguenti Misure: Misure 221 (P.S.R. 2007-2013), Misura 2h (P.R.S.R. 2000-2006) e Reg. (CEE) 2080/1992.
B	Il punteggio è assegnabile solo se la totalità della superficie oggetto di intervento non è demaniale.
C	Il punteggio è attribuito unicamente ai singoli mappali catastali ricadenti esternamente alle aree indicate ( <u>aree protette, Siti Natura 2000 e Oasi</u> ) (vedi SITI). Se il punteggio è assegnabile a parte delle superfici e/o unità oggetto di domanda di sostegno si procederà come segue: Punteggio = (13) * sup. rilevante/ SOI.
D	Il sostegno è concesso ai beneficiari che hanno aderito a sistemi di certificazione forestale riguardanti superfici forestali ricadenti nel territorio regionale.
E	Punteggio attribuito a richiedente già attuatore e/o beneficiario di sostegni e premi per analoghi interventi afferenti alle seguenti Misure: Misure 214 (P.S.R. 2007-2013), Misura 2f (P.R.S.R. 2000-2006) e Reg. (CEE) 2078/1992.
F	Il punteggio attribuito al richiedente che alla data di presentazione della domanda di sostegno abbia già sottoscritto domande di sostegno per altri Tipi di operazione della Misura 8.
G	Il punteggio è attribuito ai beneficiari che sottoscrivono l'impegno all'utilizzo di cloni ecocompatibili (vedi l'elenco dei cloni ecocompatibili nei Disciplinari di produzione integrata) e/o alla diversificazione clonale e se tale impegno trova riscontro nell'elaborato progettuale (superfici non inferiori a 0,5 ha)
H	Il punteggio è attribuito ai beneficiari che sottoscrivono l'impegno alla estensione del turno minimo indicato dal P.S.R. 2014-2020 (almeno 5 anni).
I	Criterio applicato unicamente per stabilire l'ordine di priorità fra domande a cui risulta attribuito un medesimo punteggio.

## 10. Elaborati tecnici

L'ammissibilità della domanda di sostegno è condizionata alla presentazione dei seguenti elaborati, redatti da tecnico abilitato:

- § relazione tecnica corredata da analisi dei costi e preventivi,
- § relazione descrittiva sintetica del progetto ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, redatta secondo lo schema Allegato al presente bando (Allegato 5),
- § **Esclusivamente per i beneficiari pubblici** alla domanda dovrà essere allegata anche la dichiarazione a firma del rappresentante dell'amministrazione richiedente il contributo che per ogni tipologia di spesa ammissibile prevista per l'esecuzione del progetto identifica la metodologia di scelta del contraente per il rispetto delle norme comunitarie e nazionali sugli appalti pubblici.

L'ammissibilità della domanda di pagamento è condizionata alla presentazione dei seguenti elaborati, redatti da tecnico abilitato:

§ riepilogo dei materiali e delle opere corredato da copia dei giustificativi di spesa,

§ delimitazione delle superfici imboschite in idoneo supporto cartografico.

La documentazione dovrà essere presentata secondo le modalità definite da AGREA.

Indicazioni di dettaglio sugli elaborati tecnici sono contenute nelle Linee guida per la progettazione e la gestione di imboschimenti, approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 1042 del 4 luglio 2016.

### **11. Istruttorie delle domande di adesione sostegno**

L'istruttoria sulle domande di adesione/sostegno ai fini della ammissibilità e della concessione del sostegno è effettuata dai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca competenti per territorio.

Ogni Servizio Territoriale competente provvederà alle seguenti attività.

§ Ricezione delle domande e degli elaborati e documenti di corredo secondo le modalità definite nella procedura operativa generale per la presentazione delle domande di AGREA.

§ Istruttoria finalizzata alla:

- verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal P.S.R. 2014-2020 e dal presente bando;
- attribuzione dei punteggi di priorità e della precedenza e verifica del superamento del punteggio minimo in base ai criteri di selezione prescritti dal P.S.R. 2014-2020 e dal presente bando.

Qualora necessario ai fini del perfezionamento dell'istruttoria, il Servizio Territoriale potrà richiedere eventuali chiarimenti e precisazioni a cui il beneficiario dovrà dare riscontro entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la decadenza della domanda di sostegno.

A conclusione dell'attività, i Servizi Territoriali competenti assumono uno specifico atto formale entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, nel quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione della spesa ammissibile e del contributo concedibile e con indicazione delle priorità e della precedenza. Nel medesimo atto sono altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le domande ritenute non ammissibili, con indicate le specifiche motivazioni.

Spetta ai medesimi Servizi Territoriali l'effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni e nella documentazione prodotta a supporto delle domande, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA.

I Servizi Territoriali comunicano al Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca gli estremi del sopradetto atto dirigenziale nei termini di cui sopra.

Il Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari entro 20 giorni dalla comunicazione degli atti di competenza dei Servizi Territoriali con proprio atto approva la graduatoria regionale con indicazione delle domande ammissibili, con quantificazione della spesa ammissibile e dei sostegni spettanti e individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse disponibili per il presente bando, fermo restando che l'ultimo progetto collocato in posizione utile, seppur in presenza di disponibilità parziali sarà comunque finanziato integralmente.

La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e resa disponibile per tutti i beneficiari sul Portale dell'Amministrazione regionale Agricoltura e pesca. È esclusa ogni altra comunicazione formale.

Ai fini dell'avvio del procedimento si comunica che le domande saranno istruite a far data dalla ricezione delle stesse da parte di ciascun Servizio Territoriale, in relazione alle modalità definite nelle disposizioni di AGREA sulla presentazione delle domande.

Entro 30 giorni dall'adozione dell'atto di graduatoria, i soggetti collocati in posizione utile al finanziamento dovranno inoltrare al Servizio Territoriale gli estremi della documentazione riferita alle autorizzazioni o assensi prescritti dalla normativa vigente o alla eventuale concessione demaniale. La mancata presentazione della documentazione e comunicazione dei dati comporta la decadenza della domanda.

In relazione agli esiti dell'istruttoria e dei controlli da effettuare entro i successivi 30 giorni, i Servizi Territoriali provvederanno alla concessione dei sostegni effettivamente spettanti per ciascun beneficiario con atto specifico definendo le eventuali prescrizioni riferite al progetto.

I responsabili del procedimento per la fase di competenza dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca e per la fase di approvazione della graduatoria sono definiti nello specifico allegato al presente bando.

I termini inerenti alla conclusione delle attività di cui ai punti precedenti sono differibili con atto del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca, per giustificati motivi.

## **12. Costi ammissibili**

Ai fini della determinazione del "costo dell'impianto", si farà riferimento alle disposizioni contenute nelle "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020" predisposte dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (si rimanda alla versione di cui all'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016, sue modifiche e integrazioni).

I materiali e le opere computabili per la definizione del "costo dell'impianto" per gli imboschimenti della Sottomisura 8.1 sono dettagliatamente riportati nella successiva tabella "Categorie di materiali e/o opere ammesse a pagamento e relativi importi massimi computabili"

<b>MATERIALI / OPERE</b>		Misura	Prezzario
<b>PREPARAZIONE DEL TERRENO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aratura andanti del terreno)(o altre lavorazioni</li> <li>• Scarificazione</li> <li>• Affinamento</li> <li>• Squadratura e picchettatura</li> </ul>		<b>COSTO SEMPLIFICATO</b>
<b>ACQUISTO MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semenzale a radice nuda</li> <li>• Trapianto a radice nuda</li> <li>• Semenzale in fitocella</li> <li>• Talea</li> </ul>		Non appropriati per il tipo di operazione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Astone</b></li> <li>• <b>Pioppella</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Cad</b></li> <li><b>Cad</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>E 10.20.4</b></li> <li><b>E 10.20.6.</b></li> </ul>
<b>MESSA A DIMORA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistemazione materiale..</li> <li>• apertura delle buche con trivella e messa a dimora (piopp. monosp.)</li> </ul>		<b>COSTO SEMPLIFICATO</b>
<b>PROTEZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L Pacciamatura in film polietilenico nero</li> <li>L Altre pacciamature</li> <li>M Tutori in bambu</li> <li>N Cilindro protettivo( tree shelter)</li> <li>N Reti protettive per piantine</li> <li>O Recinzione antilepre</li> </ul>		Non ammessi per il tipo di operazione
<b>SPESE TECNICHE</b>	Spese tecniche e per informazione e pubblicità		

Il codice identificativo preceduto dalla lettera “E” è relativo alla corrispondente voce del “Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura” consultabile sul sito: <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/azienda-agricola/doc/prezzario/il-prezzario-documento-e-sue-modifiche>

Ai fini del riconoscimento dei costi ammissibili per il Tipo di operazione 8.1.03, si evidenzia il limite rappresentato dalla condizione di accesso del P.S.R. 2014-2020 sulla estensione massima di superficie per domanda di sostegno per bando (ha 20).

#### Categorie di spesa riconosciute con il metodo del “costo semplificato parziale”

La Sottomisura 8.1 del P.S.R. 2014-2020 ammette di poter riconoscere il costo semplificato “parziale” (per parte delle voci di spesa riconoscibili). Sono considerati nei costi semplificati le sole spese inerenti ai lavori di preparazione dei terreni e messa a dimora.

#### Categorie di spesa non riconosciute con il metodo del “costo semplificato parziale”

Per le categorie di spesa di cui alla precedente tabella non comprese fra quelle cui si applica il metodo del “costo semplificato” è previsto l’utilizzo del metodo dei 3 preventivi come da par. 2.3 delle Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.

Le disposizioni contenute nel P.S.R. 2014-2020 per il Tipo di operazione 8.1.03, non permettono di riconoscere importi unitari superiori a quelli relativi alle corrispondenti voci dei Prezzari regionali.

Relativamente alle spese a cui non si applica il “costo semplificato” è necessario comprovare con fattura elettronica l’avvenuto pagamento, coerentemente a quanto previsto dal D.P.R. n. 22/2018 e dalle sopra citate Linee guida.

In relazione agli obblighi di cui al Decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, potranno infatti essere riconosciute solo fatture elettroniche. Al riguardo, nella fase di compilazione della fattura elettronica, al fine di renderla univoca e non utilizzabile nell'ambito di altri regimi di aiuti, dovrà essere obbligatoriamente riportata la seguente dicitura:

***estremi della deliberazione di approvazione del bando e CUP*** (obbligatorio se disponibile al momento della emissione della fattura).

#### Altre disposizioni

Non sono ammissibili spese riguardanti investimenti avviati precedentemente alla presentazione della domanda di sostegno.

Un investimento si considera avviato qualora risulti già pagato, anche solo parzialmente e a qualunque titolo (es. acconto, caparra confirmatoria). Si considera già avviato anche l'investimento non pagato se è stata effettuata l'attività di messa a dimora delle piante.

Non sono ammesse spese relative all'IVA, o ad imposte, tasse e oneri.

I prezzi del Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura sono sempre al netto dell'IVA.

Circa gli oneri relativi a spese tecniche quali progettazione, direzione lavori, assistenza, l'importo totale dei lavori a misura può essere maggiorato di un importo corrispondente alle spese effettivamente sostenute. Detto importo non potrà mai superare le aliquote definite nel paragrafo "Avvertenze generali" del Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura - Adeguamento 2007 sue modifiche e integrazioni.

Non potranno comunque essere riconosciute spese tecniche per le quali non sia documentata l'effettiva prestazione.

Nel Prezzario sopra citato è attualmente prevista un'aliquota differenziata in relazione all'effettuazione o meno di attività di georeferenziazione delle particelle e/o di rilievi con strumenti topografici.

Di seguito si riporta il contenuto attuale del Prezzario.

Spese tecniche documentate con attività di georeferenziazione delle particelle e/o di rilievi con strumenti topografici		Spese tecniche documentate senza attività di georeferenziazione delle particelle e/o di rilievi con strumenti topografici	
		fino a 25.000,00 €	8%
fino a 50.000,00 €	10%	per 50.000,00 €	7%
per 100.000,00 €	8%	per 100.000,00 € e oltre	6%
A motivo del limite di estensione posto nelle condizioni di accesso non risultano computabili importi superiori a € 80.000,00			

Per importi intermedi le aliquote massime verranno determinate per interpolazione.

### **13. Materiale di moltiplicazione**

Per la realizzazione degli impianti potrà essere utilizzato solo materiale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nel rispetto del Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) nel seguito denominato "Decreto", che disciplina la produzione, la commercializzazione e l'utilizzazione di materiali forestali di moltiplicazione delle specie arboree elencate nell'Allegato 1.

All'atto della "verifica dell'effettuazione dell'impianto":

§ il materiale di moltiplicazione utilizzato deve disporre delle etichette/cartellini conformi a quanto prescritto dal Decreto Legislativo n. 386/2003 e dalla L.R. n. 10/2007;

§ deve essere disponibile copia del certificato di provenienza del materiale utilizzato (ovvero devono esserne adeguatamente riportati gli estremi nella relativa documentazione).

Non potranno essere corrisposti sostegni e premi qualora, all'atto della "verifica della effettuazione dell'impianto", non siano disponibili i cartellini e le etichette nonché la certificazione di provenienza del materiale di moltiplicazione impiegato.

In caso di effettuazione di interventi di risarcimento dovrà essere necessariamente inviata idonea comunicazione al Servizio territoriale competente corredata dalla documentazione sulla provenienza del materiale utilizzato.

#### **14. Termini per la realizzazione degli imboschimenti e impegni conseguenti**

L'imboschimento deve essere di norma realizzato entro il termine del periodo primaverile dell'anno 2020, ad eccezione dei casi in cui il Servizio Territoriale competente conceda una proroga da richiedere entro il 30/3/2020, sulla base di motivata istanza dell'interessato. La proroga può essere concessa per un massimo di un anno dal termine prescritto e non può essere parziale ma deve riguardare la totalità delle superfici da imboschire.

Relativamente a eventuali integrazioni agli elaborati tecnici e a richieste di rettifica, si rimanda al paragrafo 6.6 delle Linee guida per la progettazione e la gestione di imboschimenti approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 1042 del 4 luglio. Gli impegni conseguenti alla realizzazione di imboschimenti sono dettagliatamente indicati nel paragrafo 7 delle predette Linee guida e nell'Allegato 3.

#### **15. Comunicazione integrativa**

I beneficiari pubblici devono garantire che nella selezione dei fornitori e degli esecutori dei servizi, materiali e opere per realizzare gli impianti di imboschimento siano rispettate le normative generali sugli appalti pubblici di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto applicabile gli Enti pubblici devono attenersi, inoltre, a quanto specificatamente indicato nel documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 -2020" oggetto dell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016 ed in particolare nei capitoli 3.3 "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" e 4.11 "Operazioni realizzate da Enti pubblici e organismi di diritto privato".

Non appena selezionati i soggetti aggiudicatari dei servizi e delle forniture nonché i realizzatori delle opere e comunque almeno 60 giorni prima di presentare una domanda di pagamento del sostegno all'impianto, il beneficiario deve far pervenire al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente una comunicazione integrativa contenente la eventuale rideterminazione del quadro economico nel caso di aggiudicazione a costi inferiori, la check list di autocontrollo e la documentazione relativa alle procedure adottate, al fine di valutarne la regolarità. In particolare, per ogni procedura adottata, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- check list di autocontrollo sulle procedure di appalto attuate, in assolvimento alla condizionalità ex ante del PSR "G4 (Appalti pubblici)", redatta secondo lo schema adottato con determinazione dirigenziale n. 3863 del 15 marzo 2017.

<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/doc/linee-guida-e-prezzario/check-list-di-controllo-sulle-procedure-di-appalto>

- atto che dispone e attiva la procedura a contrarre;
- nel caso di “affidamento diretto”, per ciascuna aggiudicazione, almeno tre preventivi e una relazione tecnico/economica di comparazione illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido (come specificatamente richiesto dalle “Linee guida ministeriali” per i soggetti privati);
- verbale o atto di aggiudicazione;
- copia del contratto da stipulare o già stipulato;
- copia degli avvisi, dei comunicati, delle delibere e atti, della validazione del progetto, dei bandi e dei verbali che permettono di documentare l’effettuazione delle fasi di selezione del contraente in base alle normative generali sugli appalti pubblici di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

Il rispetto delle norme del nuovo codice in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Decreto Legislativo n. 50/2016) deve essere garantito anche nella scelta del soggetto incaricato della progettazione, della direzione lavori e delle altre eventuali attività tecnico-professionali affidate a terzi.

E’ fatta salva la possibilità del beneficiario di adottare una procedura di selezione dei fornitori più restrittiva di quella prevista dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando il rispetto dei principi comunitari circa la non discriminazione e la libera concorrenza all’interno dell’Unione.

L’eventuale modifica della metodologia di scelta del contraente rispetto a quanto dichiarato in sede di domanda di sostegno dovrà essere comunicata al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente all’interno della comunicazione integrativa (SEZIONE A - DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI APPALTO, della checklist di autocontrollo).

## **16. Istruttoria della comunicazione integrativa**

La conformità degli interventi realizzati con gli obblighi derivanti dalla legislazione UE, dalla legislazione nazionale o dal Programma di Sviluppo Rurale, con particolare riferimento a quelli in materia di appalti pubblici, sarà oggetto di controllo amministrativo come previsto all’art. 48 del Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.

Il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente effettua entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione integrativa l’istruttoria della documentazione pervenuta prevedendo, se lo riterrà utile, ulteriori accertamenti per la verifica di quanto indicato nella check list di autocontrollo presentata.

Al termine dell’istruttoria, il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente comunica al beneficiario l’esito del controllo effettuato sulle procedure di selezione ed aggiudicazione.

Il controllo suddetto non sospende l’iter procedurale e pertanto rimane nella facoltà del beneficiario procedere alla stipula dei contratti anche prima di ricevere l’esito del controllo. Le domande di pagamento del sostegno all’impianto potranno essere presentate solo dopo 60 giorni aver presentato la comunicazione integrativa.

Qualora dall’istruttoria di controllo delle procedure di selezione dei fornitori o degli esecutori delle opere non dovessero essere riscontrate irregolarità, la procedura di controllo si intenderà conclusa per la parte verificata.

Se si dovessero riscontrare irregolarità, esse verranno comunicate al beneficiario. Nel caso le stesse persistessero all’atto della domanda di pagamento a saldo si darà luogo

all'applicazione delle eventuali sanzioni o riduzioni fino alla revoca del contributo concesso, secondo le modalità che saranno definite con specifico atto dall'amministrazione regionale.

### **17. Domande di pagamento dei costi dell'impianto**

La presentazione della domanda di pagamento del sostegno all'impianto è mantenuta in concomitanza con la presentazione della domanda dei premi per i Tipi di operazione 8.1.01 e 8.1.02.

Fatte salve specifiche deroghe disposte con regolamenti comunitari il termine ultimo di riferimento corrisponde al 15 maggio dell'anno successivo a quello presentazione della domanda di sostegno, differibile di un anno in caso di proroga dei termini per la conclusione dell'intervento di cui al precedente paragrafo 14.

L'accoglimento di detta domanda è condizionato alla contestuale presentazione di rilievo planimetrico delle particelle imboschite e di un riepilogo dei materiali e delle opere che concorrono al costo dell'impianto, entrambi a firma di tecnico abilitato.

Gli enti pubblici beneficiari, che avranno aggiudicato i lavori assieme alla fornitura del materiale vivaistico e dei materiali accessori "a corpo", a ditte appaltatrici, dovranno comunque garantire la documentazione necessaria a dimostrare il dettaglio delle diverse voci di costo, in quanto esse dovranno essere imputate analiticamente nella domanda di pagamento.

Il sostegno all'impianto potrà essere corrisposto unicamente nel caso in cui permangano le condizioni di ammissibilità definite nel P.S.R. 2014-2020

Le domande dovranno essere presentate secondo le modalità definite da AGREA.

#### Obblighi di pubblicizzazione

I beneficiari dei sostegni di cui al presente bando sono tenuti a rispettare gli obblighi di informazione di cui al punto 2 dell'Allegato III del Reg. (UE) n. 808/2014.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 1630 del 7 ottobre 2016 sono state dettagliate le disposizioni in materia di pubblicità e obblighi d'informazione. Per più specifiche informazioni si rimanda alla pagina web

<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/doc/oghi-e-obblighi-di-comunicazione>.

### **18. Istruttoria delle domande di pagamento**

Con riferimento alle attività di cui all'art. 74 del Reg. (UE) n. 1306/2013, il controllo amministrativo e in loco sulle domande di pagamento è effettuato dai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca.

### **19. Subentro negli impegni**

Nel P.S.R. 2014-2020, coerentemente a quanto disposto all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, è esplicitamente disposto che *se durante il periodo di esecuzione dell'impegno il beneficiario cede totalmente o parzialmente i terreni imboschiti a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo.*

*Se non subentra nell'impegno il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.*

In relazione alla cessione si dovrà procedere come di seguito indicato.

Nel caso in cui, in corso di esecuzione di un impegno, il beneficiario trasferisca (di seguito cedente) totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, il soggetto subentrante (di seguito cessionario) che intende proseguire l'impegno deve darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'aggiornamento o la creazione

del proprio fascicolo aziendale, fornendo la documentazione relativa ai titoli di possesso nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003.

Il cessionario deve anche attivare, attraverso il Sistema informativo SIAG, la procedura di subentro negli impegni, comunicando, secondo le procedure definite da AGREA, la propria volontà di subentrare nell'impegno e l'assunzione delle relative responsabilità connesse a tale subentro.

Inoltre il cessionario è tenuto a darne comunicazione anche all'Amministrazione forestale competente come da articolo 3 del Regolamento forestale Regionale n. 3/2018.

Il Servizio Territoriale competente verificherà i requisiti del subentrante ed adotterà una decisione di ammissibilità o di diniego in funzione degli esiti della verifica.

Il cessionario per il quale è stato accolto il subentro prima della scadenza definita, potrà presentare la domanda di pagamento attenendosi alle procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>, entro i medesimi termini di cui all'art. 5 del R.R. n. 17/2003.

## **20. Condizionalità**

Come da articoli 91 e 92 del Reg. (UE) 1306/2013, i sostegni per “costi di impianto” sono esclusi dalle previsioni inerenti al rispetto delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Quanto sopra non preclude che i terreni condotti da beneficiari di sostegni di cui al presente bando possano essere comunque tenuti al rispetto delle norme di condizionalità in riferimento all'adesione ad altre Misure a superficie del P.S.R. o a richieste inerenti ad altri regimi di sostegno.

## **21. Disposizioni relative ai controlli ed alle sanzioni**

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013,
- dal Reg. (UE) n. 640/2014,
- dal Reg. (UE) n. 809/2014,
- dal D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019;
- “Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze di beneficiari di pagamenti della Misura 8 del P.S.R. 2014-2020” di cui all'Allegato 6 parte integrante della Deliberazione di Giunta regionale n. 1042 del 4 luglio 2016,
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo di misure a investimento (ex-post).

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

## **22. Riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 1303/2013;
- Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;

- Reg. (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola;
- Reg. (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Reg. (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- P.S.R. 2014-2020;
- D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019;
- Regolamento regionale forestale n. 3/2018;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

P.S.R. 2014-2020 - Tipo di operazione 8.1.03 “Arboricoltura da legno - Pioppicoltura ordinaria” Bando 2019 - Individuazione dei Responsabili del procedimento amministrativo, della struttura preposta all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale.

- **Istruttoria di ammissibilità ed attribuzione punteggi**

<b>Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca</b>	<b>Responsabile del procedimento</b>	<b>Struttura preposta all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale</b>	<b>Sede Uffici istruttori</b>
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Bologna	Fabio Falleni	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca-di Bologna	<ul style="list-style-type: none"> <li>Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Bologna</li> <li>Sede di Bologna – v.le Silvani 6 - Bologna</li> <li>Sede di Vergato - P.zza della Pace 4 – Vergato (BO)</li> <li>Sede di Imola - via Boccaccio 27 - Imola (BO)</li> </ul>
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì Cesena	Riccardo Balzani	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca-di Forlì-Cesena	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì-Cesena Piazza G.B. Morgagni, 2 – 47121 Forlì - Tel. 0543 / 714530
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Modena	Carlo Castagnoli	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca-di Modena	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Modena Via Scaglia Est n°15, 4°piano - 41126 Modena (MO) - Tel 059 / 209713
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Parma	Francesco Rozzi	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca-di Parma	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Parma P.le Barezzi 3 - 43121 Parma (PR) - Tel. 0521 / 931768
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Piacenza	Donata Merli	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca-di Piacenza	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Piacenza C.so Garibaldi n. 50 - 29121 Piacenza (PC) - 0523/399632
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ferrara	Renato Finco	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca-di Ferrara	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ferrara V.le Cavour, 143 - 44121 Ferrara - Tel. 0532 / 299774
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna	Claudia Casetti	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca-di Ravenna	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna Viale della Lirica 21 - 48124 Ravenna (RA) - Tel. 0544 / 258408
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia	Anna Bagni	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca-di Reggio Emilia	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia Via Gualerzi, 38-40 – 42124 loc. Mancasale Reggio Emilia (RE) Tel. 0522 / 444601
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Rimini	Pier Claudio Arrigoni	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca-di Rimini	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Rimini Via D. Campana, 64 - 47922 – Rimini (RN) – 0541/ 794702

- **Approvazione graduatoria**

Responsabile del procedimento è la Dott. ssa Giuseppina Felice, Responsabile del Servizio Competitività delle Imprese Agricole e Agroalimentari, della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca.

## Cura e manutenzione degli impianti

### Manutenzione e tagli intercalari

Il proprietario o possessore di terreni imboschiti con finanziamenti a totale o a parziale carico di Enti pubblici, compresi quelli previsti nei settori agricolo e forestale in attuazione della strategia forestale dell'Unione Europea, e chiunque subentri nella conduzione degli stessi, è tenuto alla custodia ed alla corretta gestione degli impianti; a tal fine devono essere assicurati gli interventi di manutenzione specificamente indicati nei Piani di gestione semplificati o Piani di Coltura e conservazione (strumenti equivalenti ai piani di gestione forestale) di seguito per brevità definiti "Piani".

Il beneficiario di sostegni per imboschimenti si impegna in particolare a ottemperare agli obblighi indicati nei bandi e nei Programmi che hanno attivato la realizzazione degli impianti. In particolare, si impegna a comunicare ai Servizi ed Enti competenti la sussistenza di fallanze superiori a quelle ammesse dal "Piano". Il medesimo dovrà inoltre indicare i tempi nei quali intende procedere all'effettuazione dei risarcimenti e dovrà conservare la documentazione relativa alla provenienza del materiale utilizzato.

Non potranno essere utilizzate nell'effettuazione dei risarcimenti specie non ammesse nei Bandi e nei Programmi di cui sopra.

Ad eccezione degli ordinari impianti di pioppicoltura a ciclo breve, il corretto sviluppo dell'imboschimento è correlato all'effettuazione dei tagli intercalari (diradamenti), necessari al fine di assicurare idonea fisionomia, struttura e funzionalità del soprassuolo boschivo. L'epoca e l'intensità dei tagli intercalari varia in funzione dell'investimento, della fertilità della stazione e della modalità di effettuazione dell'imboschimento. Adeguate indicazioni in merito ai tagli intercalari dovranno essere riportate nel "Piano" per tipologie di intervento diverse dalla pioppicoltura.

### Cura, gestione e limitazioni all'uso – Piani di gestione semplificati o Piani di Coltura e conservazione (strumenti equivalenti ai piani di gestione forestale)

Come da articolo 11 del Regolamento regionale forestale n. 3/2018 recante le Prescrizioni di massima e di polizia forestale (PMPF), i Piani di gestione semplificati o Piani di Coltura e conservazione:

- *sono obbligatori per i boschi e gli altri ambiti di interesse forestale ... oggetto di interventi realizzati con finanziamenti a totale o a parziale carico di Enti pubblici, compresi quelli previsti nei settori agricolo e forestale in attuazione della strategia forestale della Unione Europea, e contengono le prescrizioni derivanti dall'applicazione dei criteri di finanziamento pubblico;*
- *in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche gestionali sono approvati dall'Ente forestale ai sensi della legge regionale n. 13 del 2015.*

Ai sensi dell'articolo 48 del medesimo Regolamento

- *per superfici soggette a piani, i tagli di utilizzazione e intercalari, programmati con tempi e modalità indicate espressamente dal piano, sono oggetto di comunicazione all'Ente forestale; i tagli non programmati necessitano di preventiva revisione del piano;*
- *per impianti di arboricoltura da legno e pioppicoltura, al termine del ciclo produttivo o turno stabilito dai predetti piani, la superficie interessata dall'impianto può essere destinata a ordinarie coltivazioni agrarie.*

In attuazione delle previsioni di cui all'art. 6 par. 7 del Decreto Legislativo n. 34/2018 sono attese disposizioni nazionali inerenti alla definizione di criteri minimi nazionali di elaborazione dei piani forestali riguardanti anche gli *strumenti equivalenti* finalizzate ad armonizzare le informazioni e permetterne una informatizzazione su scala nazionale.

Nel fac-simile relativo a interventi di imboschimento allegato alle "Linee guida" e negli aggiornamenti a corredo dei Bandi inerenti a Misure di imboschimento attuative della strategia

forestale della Unione Europea (in particolare quelle comprese nei Piani di Sviluppo Rurale PSR) sono dettagliate soprattutto le parti del “Piano” comprendenti le prescrizioni sulle cure colturali dei primi anni successivi alla messa a dimora. Ciò in quanto tali cure sono oggettivamente rilevanti in riferimento agli impegni correlati ai sostegni e ai premi corrisposti.

Per gli anni successivi all’affermazione degli impianti, nel fac-simile sono indicati i temi gestionali che deve comprendere il “Piano”, lasciando la responsabilità ai professionisti compilatori e alle Amministrazioni forestali competenti circa la sua corretta redazione e gli eventuali necessari aggiornamenti. Al riguardo sono messe a disposizione *tracce di prescrizioni* che possono essere utilizzate, ed eventualmente modificate ed arricchite, dai medesimi soggetti.

Per quanto attiene, nello specifico, ai limiti e ai criteri a cui ricondurre la cura e la gestione degli impianti realizzati (cure colturali, governo e trattamento) l’approvazione, da parte delle Amministrazioni forestali competenti, del “Piano” determina, per la componente ipogea ed epigea dei soprassuoli originati, l’applicazione degli strumenti regolamentari di cui alla normativa forestale nazionale (RDL 3267/1923, RD 1126/1926, D.Lgs. 34/2018) e regionale (L.R. n. 30/1981 e Regolamento regionale forestale n. 3/2018 recante le PMPF) loro modifiche e integrazioni.

Nell’approvazione dei “Piani” gli Enti avranno cura di verificare la sussistenza di ulteriori diverse limitazioni alle attività gestionali conseguenti all’applicazione di specifici differenti strumenti normativi (es. Parchi, superfici comprese in aree Natura 2000, ecc...) e ove possibile di integrare le stesse nelle previsioni del Piano come suggerito dagli orientamenti comunitari.<sup>1</sup>

Nei casi di soggetti gestori di imboschimenti realizzati in anni differenti e/o in riferimento a Bandi differenti si reputa opportuno, ove possibile, che le disposizioni inerenti custodia ed alla corretta gestione dei differenti impianti possano essere integrate in un unico “Piano”.

Per quanto sopra, i proprietari o possessori di soprassuoli boschivi o di soprassuoli impiantati per arboricoltura da legno, dovranno gestire gli imboschimenti nel rispetto delle norme dei regolamenti e dei piani forestali vigenti (le norme forestali e le disposizioni contenute nel “Piano” saranno prevalenti rispetto a norme concorrenti contenute in altri diversi strumenti regolamentari specifici per la gestione di copertura arborea diversa da quella forestale, quali ad esempio Regolamenti del Verde, Regolamenti di polizia rurale, Norme di gestione del verde, o altrimenti denominati).

Ad avvenuta realizzazione degli interventi, le operazioni di gestione e cura colturale degli impianti ricadenti all’interno di aree della Rete Natura 2000, dovranno essere pertanto rese coerenti con le *misure di conservazione* dei siti. La redazione del Piano, sarà condizionata, del caso, al preventivo espletamento degli adempimenti previsti in funzione della normativa vigente al momento dell’approvazione.

Ai sensi dell’art. 7 par. 13 del D.Lgs. n. 34/2018, *le pratiche selvicolturali, i trattamenti e i tagli selvicolturali ... eseguiti in conformità alle disposizioni dello stesso decreto ed alle norme regionali, sono equiparati ai tagli colturali di cui all’articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*. Una analoga previsione è ripresa anche nell’art. 1 par. 3 del Regolamento regionale forestale n. 3/2018

In considerazione della previsione già in precedenza accennata sulla possibilità di destinare i terreni interessati da arboricoltura da legno e da pioppicoltura a ordinarie coltivazioni agrarie al termine del ciclo produttivo o turno stabilito dai Piani, assume particolare importanza l’esplicito e univoco riconoscimento o meno delle fattispecie di “arboricoltura da legno” e “pioppicoltura” negli stessi Piani.

Ai sensi dei paragrafi 9 e 10 dell’art. 48 del Regolamento regionale forestale 3/2018, l’abbandono colturale degli impianti può comportare la trasformazione del terreno in bosco se accertate entrambe le seguenti condizioni:

- a) *una significativa riduzione dell’intensità colturale, anche a causa del mancato rispetto delle determinazioni del piano di gestione eventualmente presente;*

---

<sup>1</sup> Strategia dell’UE per la biodiversità fino al 2020 - Azione 12: integrare le misure per la biodiversità nei piani di gestione forestale.

b) *l'affermazione di una vegetazione arborea e arbustiva propria dei soprassuoli forestali accompagnata da una sostanziale differenziazione rispetto alla fisionomia, struttura e potenzialità produttiva propria degli originari impianti coltivati.*

#### Uso dei terreni

Per quanto attiene le *limitazioni all'uso dei terreni* interessati da misure comunitarie di afforestazione, si specifica quanto segue.

- I terreni nei quali sono individuabili *boschi e aree forestali* (termini equiparati ai sensi dell'art. 3 par. 1 del D.Lgs. 34/2018), riconoscibili tali ai sensi ed agli effetti delle definizioni di legge vigenti, sono soggetti alle limitazioni all'uso e alla trasformazione dei boschi disposte dalle normative forestali, ambientali e di uso del suolo (idrogeologiche, paesistiche, paesaggistiche, urbanistiche, di difesa del suolo, ...ecc).

Per quanto sopra, pur non essendo esclusa a priori, la destinazione ad usi non forestali di dette superfici risulta comunque soggetta all'assenso di tutte le Amministrazioni preposte a vario titolo alla tutela delle aree boscate.

- Ai terreni e ai soprassuoli riconosciuti *arboricoltura da legno o pioppeti*, come da "*Piano*", non risultano applicabili le limitazioni contenute nelle normative ambientali e di uso dei suoli di cui sopra, in relazione alla definizione di bosco e di area forestale; non si rilevano pertanto limitazioni tali da impedire che al termine del ciclo produttivo (vedi i turni indicati nel "*Piano*" anche in riferimento agli specifici Programmi attuativi delle Misure forestali), i terreni interessati possano essere nuovamente assoggettati a normale lavorazione agricola e destinati a uso agricolo.
- In sede di redazione dei "*Piani*", si dovrà comunque avere cura di verificare la sussistenza di ulteriori diverse limitazioni d'uso, conseguenti all'applicazione di specifiche norme non citate nelle "*Linee Guida*" e nei Bandi inerenti misure attuative della strategia forestale della Unione Europea.

#### **Revisione del *Piano di Coltura e Conservazione***

Fatte salve eventuali modifiche alla normativa nazionale e regionale sopra citata, un *Piano* regolarmente approvato mantiene validità

- per qualsiasi superficie boscata, fino all'approvazione da parte dell'Ente competente di specifica revisione al Piano di Coltura e conservazione,
- per qualsiasi superficie destinata ad arboricoltura da legno o pioppicoltura, fino all'approvazione da parte dell'Ente competente di specifica revisione al Piano di Coltura e conservazione, e comunque fino all'avvenuta esecuzione del taglio di utilizzazione finale, anche se effettuato in epoca successiva al turno minimo indicato nel Piano.

Durante il periodo di impegno è sempre possibile approvare revisioni al *Piano di Coltura e conservazione*, se conformi al contenuto delle Disposizioni che hanno attivato le operazioni di imboscamento.

Per i soggetti che gestiscono estensioni di superfici forestali superiori a 50 ha, le previsioni contenute in *strumenti equivalenti* di cui all'art. 11 del Regolamento forestale regionale n. 3/2018 possono essere integrate in *Piani di gestione forestali* di cui all'art. 10 del medesimo Regolamento in occasione della approvazione o revisione degli stessi Piani di gestione forestali.

#### **Adempimenti particolari**

Successivamente all'accoglimento di una domanda di sostegno e alla realizzazione di un imboscamento non sarà mai possibile ammettere un cambio di tipo di operazione fra quelli previsti dalla Sottomisura 8.1 del P.S.R. 2014-2020.

Ricorrendo i casi di cui alla lettera c) dell'art. 6 del Reg. (UE) n. 807/2013, sarà possibile rivedere le previsioni gestionali di impianti di arboricoltura da legno orientandole verso modelli per bosco permanente mantenendo gli stessi livelli di corresponsione dei premi ammessi in origine. Nel corso

del periodo di impegno non sarà mai possibile una previsione inversa di gestione con criteri per arboricoltura da legno di impianti realizzati con il Tipo di operazione 8.1.01.

Relativamente all'impegno di comunicare livelli di fallanze superiori a quelle ammesse, si evidenzia che mancando tali comunicazioni in concomitanza con significativi deperimenti o condizioni vegetative non adeguate in relazione agli obiettivi prefissati, si determina:

- l'impossibilità di riconoscere specifiche cause di "forza maggiore o circostanze eccezionali" (vedi successivo paragrafo);
- per gli impianti di arboricoltura da legno consociata, la possibilità che l'amministrazione forestale competente possa riconoscere il passaggio ad area forestale ai sensi del già citato art. 48 del Regolamento forestale regionale n.3/2018.

I paragrafi 9 e 10 dell'art. 48 del Regolamento regionale forestale 3/2018, possono trovare applicazione anche nei casi in cui la mancata effettuazione di interventi di potatura e di diradamento previsti dal *Piano* pregiudichi il conseguimento degli obiettivi propri dell'arboricoltura da legno.

Nel caso in cui, in corso di esecuzione di un impegno, il beneficiario trasferisca totalmente o parzialmente i terreni imboschiti, l'originario possessore e il subentrante, oltre agli ordinari adempimenti previsti dai bandi, sono tenuti a darne comunicazione anche all'Amministrazione forestale competente.

Dovranno essere mantenute in efficienza per l'intera durata del periodo di impegno le strutture atte a pubblicizzare l'intervento.

## Piano di gestione semplificato - *Piano di Coltura e conservazione*

### Fac-Simile

Il presente allegato costituisce anche adeguamento al fac-simile di Piano allegato alle “Linee guida per la progettazione e la gestione di imboschimenti” approvate con Deliberazione della giunta regionale n. 1042 del 2016, per il recepimento delle disposizioni contenute nel Regolamento forestale regionale n. 3/2018 e del Decreto Legislativo n. 34/2018

---

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Amministrazione forestale competente (1)

(1) Indicazione dall’Ente forestale ai sensi della legge regionale n. 13 del 2015 (art. 11 par. 2 Regolamento forestale regionale 3/2018 recante le PMPF)

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (P.S.R. 2014-2020)**  
 Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, Articoli 21 e 22

*Sottomisura 8.1 - Imboschimenti*  
**PIANO DI GESTIONE SEMPLIFICATO**  
**PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE**

- L.R. 4 settembre 1981, n. 30;
- Articoli 11 e 48 Regolamento forestale regionale n. 3/2018 recante le “Prescrizioni di massima e di Polizia forestale” (P.M.P.F.);
- RDL 3267/1923 artt. 9,10,11, RD 1126/1926 art. 19, art. 13;
- D.Lgs 34/2018.

(2) Estremi atto di approvazione **dell’Ente competente per territorio**

**APPROVATO (2)** \_\_\_\_\_

Comune (3) \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_

(3) Comune/i nel/i quale/i ricade/ricadono i terreni interessati dai lavori di impianto corrispondenti alle operazioni oggetto di impegno, e indicazione della località cui sono prossimi

<b>Tipo di operazione 8.1.01</b> Imboschimenti permanenti in terreni agricoli e non agricoli di pianura e collina	Ha	
<b>Tipo di operazione 8.1.02</b> Arboricoltura da legno consociata – ecocompatibile		
§ Arboricoltura da legno consociata	Ha	
§ Pioppicoltura ecocompatibile	Ha	
<b>Tipo di operazione 8.1.03</b> Pioppicoltura ordinaria	Ha	
<b>Totale imboschimenti realizzati</b>	Ha	

IMPIANTO.ULTIMATO IL \_\_\_\_\_

DITTA / AZIENDA (4) \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_

LEGALE RAPPRESENTANTE \_\_\_\_\_

INDIRIZZO LEGALE \_\_\_\_\_

RAPPRESENTANTE (4bis) \_\_\_\_\_

PROPRIETA’ (4ter) \_\_\_\_\_

(4) Soggetto richiedente i sostegni  
 (4bis) Da compilare nel caso in cui il recapito del legale rappresentante differisca da quello della Ditta o dell’Azienda Agricola interessate  
 (4ter) Se diversa dal richiedente sostegni

## A – PREMESSA

- § La Ditta/L'Azienda \_\_\_\_\_ con domanda presentata in data \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ si è impegnata a destinare ai Tipi di operazione previsti dalla Sottomisura 8.1 del P.S.R. 2014-2020 ha \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_;
- § Allo scopo, la stessa Ditta/Azienda, ha presentato, a corredo di detta domanda, uno specifico progetto/relazione tecnica (5).
- § I lavori di messa a dimora delle piante sono stati ultimati in data \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_, nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto/relazione tecnica di cui al punto precedente (6).
- § Tecnici incaricati dal Servizio \_\_\_\_\_, hanno accertato l'avvenuta esecuzione dell'intervento in data \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_, come risulta da apposito verbale. (7)
- § L'esecuzione dei lavori di piantagione hanno interessato le superfici che sono riportate nella seguente tabella riepilogativa delle particelle imboschite.

(5) Indicare il nominativo del professionista abilitato che ha redatto l'elaborato tecnico, e la data di redazione del medesimo.

(6) Del caso, citare le eventuali richieste di Variante inoltrate, o eventuali specifiche prescrizioni la cui ottemperanza è stata indicata necessaria dai tecnici istruttori all'atto dell'istruttoria della domanda.

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SUPERFICIE IMBOSCHITE						
Unità (8)	Tipo operaz.	Prov	Comune	Foglio	Mappale	Superficie imboschita

Da allegare copia di planimetria con delimitazione della/e particelle per ogni unità

- § Le caratteristiche dei lavori effettuati e delle particelle catastali interessate, sono riportate nella seguente tabella riepilogativa delle caratteristiche dell'intervento.

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO						
Tipologia di riferimento						
Specie/clone	abbrev.	%/n/ha	Provenienza materiale			
Investimento/ha		Sesto				Modalità

(7) Indicare se all'atto dell'accertamento è stata ritenuta necessaria, od anche esplicitamente prescritta, l'esecuzione di specifici interventi quali risarcimenti ripuliture, ecc...

(8) Da compilare una singola sezione delle tabelle per ogni singola unità rimboschita, intendendo per "unità" perimetri distinti per tipologia di Operazione, clone .. e per caratteristiche dell'intervento/soprassuolo. Evidenziare l'Operazione

- § L'articolo 11 del Regolamento regionale forestale n. 3/2018 recante le Prescrizioni di massima e di polizia forestale (PMPF), rende obbligatori i Piani di gestione semplificati o Piani di Coltura e conservazione per i boschi e gli altri ambiti di interesse forestale ... oggetto di interventi realizzati con finanziamenti a totale o a parziale carico di Enti pubblici, compresi quelli previsti nei settori agricolo e forestale in attuazione della strategia forestale della Unione Europea, e dispone inoltre che contengano le prescrizioni derivanti dall'applicazione dei criteri di finanziamento pubblico.
- § L'articolo 48 par. 7 del medesimo Regolamento prevede che gli impianti di arboricoltura da legno e pioppicoltura (9), al termine del ciclo produttivo o turno stabilito dai predetti piani, la superficie interessata dall'impianto possa essere destinata a ordinarie coltivazioni agrarie. A tali impianti sono riconducibili le piantagioni di cui ai Tipi di operazione 8.1.02 e 8.1.03 del PSR 2014-2020.

(9) Eliminare le dizioni non appropriate

**Tenuto presente quanto espresso in premessa, si dettano le seguenti disposizioni che costituiscono il "Piano di gestione semplificato" - "Piano di coltura e conservazione".**

## B - DISPOSIZIONI GENERALI

- a) Il proprietario, o possessore dei terreni imboschiti, e chiunque subentri nella conduzione degli stessi, è tenuto alla custodia ed alla corretta gestione dell'imboschimento e/o dell'impianto di Arboricoltura specializzata da legno e/o del Pioppeto (10) al fine di assicurare lo sviluppo dello stesso, contrastando tempestivamente ogni causa avversa e ripristinando l'impianto da ogni danno occasionale eventualmente subito; allo scopo viene prescritto alla ditta indicata nel frontespizio quanto segue.
- Dovrà essere data comunicazione ai Servizi competenti per l'attuazione della Sottomisura 8.1 del P.S.R. 2014-2020 e alla Amministrazione forestale competente dell'eventuale sussistenza di fallanze superiori a quella ammessa dal presente Piano di Coltura e conservazione
  - Dovranno essere realizzati i lavori di risarcimento (sostituzione delle piante fallite) che si rendono necessari per ripristinare la densità ottimale dell'impianto (11) impiegando materiale di moltiplicazione conforme a quanto prescritto dal Decreto Legislativo n. 386/2003 e dalla L.R. n. 10/2007 loro modifiche e integrazioni.
  - E' fatto divieto di esercitare qualsiasi forma di pascolamento fino all'affermazione del bosco (altezza media del soprassuolo maggiore di 5 m e chiusura della copertura arborea), e comunque in mancanza delle autorizzazioni eventualmente necessarie.
  - Dovranno essere garantiti periodici interventi di pulizia dell'impianto (in numero minimo di due per ogni annata agraria); l'esecuzione di tali lavori è prescritta nei primi 5-10 anni successivi alla realizzazione dell'impianto fino al momento della chiusura della copertura arborea. Le pulizie potranno avere la caratteristica di lavorazione del terreno qualora lo stesso venga mantenuto incolto, ovvero potranno consistere in sfalcature in presenza di idoneo cotico erboso (12)
  - Dovrà essere assicurata l'esecuzione di appropriati interventi di potatura aventi lo scopo di garantire uno sviluppo equilibrato del soprassuolo. (13)
  - Dovrà essere garantito il corretto scolo delle acque e mantenuta la funzionalità delle opere di regimazione delle acque (14)
  - Dovranno essere predisposti accessi all'imboschimento tali da consentire, nell'eventualità, i necessari interventi antincendio.
  - Per i boschi e per gli impianti di Arboricoltura per legno di pregio, qualora necessaria, la difesa fitosanitaria dovrà essere specificamente autorizzata dal Servizio Fitosanitario della Regione.
  - Dovranno essere mantenute in efficienza per l'intero periodo di impegno le strutture (targhe o cartelli ...) atte pubblicizzare l'intervento realizzato
  - La pacciamatura non biodegradabile eventualmente impiegata dovrà essere eliminata prima della chiusura della copertura arborea, e smaltita nel rispetto delle le norme vigenti.
- b) Il proprietario o possessore è a conoscenza che
- i terreni e gli impianti realizzati sono soggetti al rispetto del Regolamento regionale forestale recante le P.M.P.F. e a quanto disposto dal presente Piano; pertanto accetta di non destinare le superfici impiantate ad attività non compatibili con la conservazione e il mantenimento del soprassuolo in via di sviluppo e con l'uso dei terreni originato almeno fino alla conclusione del ciclo produttivo stabilito nel presente atto (per i boschi permanenti neppure previa restituzione all'Ente pubblico degli aiuti e dei premi percepiti per l'attuazione dell'imboschimento);
  - i "boschi" e le "aree forestali" riconoscibili tali ai sensi ed agli effetti delle leggi vigenti, sono soggette a vincoli di destinazione d'uso conseguenti all'applicazione di specifiche normative (idrogeologiche, paesistiche, urbanistiche, ...), compresa l'applicazione dell'art. 4 del D.Lgs. 227/2001 (15);
  - per quanto disposto all'art. 48 comma 7 del Regolamento forestale regionale n. 3/2018, non sussistono oggi limitazioni tali da impedire che al termine dei turni indicati nel Piano di coltura e conservazione, i terreni interessati da Arboricoltura da legno e Pioppicoltura vengano nuovamente assoggettati a normale lavorazione agricola e destinati a uso agricolo. (16)

(10) Eliminare le dizioni non appropriate.

(11) vedi le TRACCE DI PRESCRIZIONI.

(12) vedi le TRACCE DI PRESCRIZIONI.

(13) (14) vedi le TRACCE DI PRESCRIZIONI.

(15) Eliminare la dizione per Piani riguardanti unicamente impianti di Arboricoltura e Pioppicoltura (tipi di operazione 8.1.02 e 8.1.03

(16) Eliminare la dizione per Piani riguardanti unicamente il tipo di operazione 8.1.01 (Bosco permanente)

## C - TAGLI INTERCALARI, GOVERNO, TRATTAMENTO, TURNI

### I. TAGLI INTERCALARI (17) (ordinariamente non previsti in impianti di pioppicoltura)

### II. FORMA DI GOVERNO

Sia nei perimetri per Arboricoltura da legno sia nei perimetri destinati a bosco misto, dovrà essere garantito il governo ad "ALTO FUSTO"; unicamente a carico degli esemplari arborei o arbustivi indicati "accessori" negli impianti per Arboricoltura da legno "consociata", potrà essere ammessa l'esecuzione di tagli aventi l'obiettivo di sviluppare ricacci di polloni dalle ceppaie.

Alla scadenza del periodo di impegno/periodo di corresponsione dei premi, eventuali modifiche anche parziali alla forma di Governo possono essere oggetto di previsione nelle revisioni se ammissibili in riferimento alle norme e ai regolamenti forestali (P.M.P.F.)

### III. TURNO (18)

### IV. TRATTAMENTO (19)

L'esecuzione dei tagli intercalari e di quelli definitivi non potrà avvenire in mancanza di specifica comunicazione all'Ente competente in materia forestale, affinché lo stesso possa controllare la coerenza e la conformità degli interventi selvicolturali che si prevede di effettuare con le previsioni del Piano di Coltura e conservazione.

17) Anche se all'atto della verifica dell'esecuzione dell'impianto non è possibile indicare con la necessaria puntualità tempi, modi e intensità ottimali di intervento, si ritiene comunque opportuno inserire i tempi minimi entro i quali prevedere l'effettuazione di tagli intercalari, non essendo certa la redazione e l'approvazione di revisioni al Piano. Si ritiene inoltre necessario indicare obiettivi e prudenziali parametri entro i quali ricondurre l'intervento culturale come orientativamente indicato nelle TRACCE DI PRESCRIZIONI. L'indicazione dei tempi per i diradamenti è assolutamente necessaria per impianti di arboricoltura da legno.

18) Per lo stesso motivo di cui sopra, non potendo indicare in maniera analitica turni ottimali, si ritiene comunque opportuno, inserire l'indicazione di turni minimi entro i quali termini prevedere l'utilizzazione del soprassuolo oggetto di impianto. In tale eventualità si ritiene necessario che gli stessi

§ corrispondano ai turni minimi indicati nelle disposizioni applicative (per le azioni per le quali vengono fornite indicazioni in merito)

§ siano eccedenti, o comunque motivatamente prossimi, ai termini minimi indicati nel vigente regolamento forestale, per i boschi permanenti,

§ siano razionali e congrui alle indicazioni rinvenibili nella letteratura selvicolturale (nei casi in cui non vi sono dati desumibili né nelle disposizioni applicative, né nelle P.M.P.F.);

E' necessario che venga indicato un unico turno minimo per ogni perimetro impiantato, e non più turni in un'unica superficie (fatta eccezione per mescolanze a gruppi di rilevante estensione). Ciò facendo, particolari esigenze di taglio che si dovessero manifestare prima della scadenza del turno (ad esempio l'opportunità dell'utilizzo prima della scadenza del turno di alcuni esemplari di pregio), vanno ricondotte nell'ambito dei tagli intercalari

(19) Il trattamento è da considerare solo per le superfici destinate a "bosco" e non per quelle destinate ad Arboricoltura. Pur non disponendo di dati sull'esito dell'impianto, potrà essere genericamente richiamato il trattamento che la bibliografia selvicolturale indica per la/le specie, più rappresentativa/e

## D - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

a) Il proprietario, o possessore dei terreni imboschiti, e chiunque subentri nella conduzione degli stessi, è tenuto al rispetto del Regolamento regionale forestale n. 3/34 e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 34/2018 per quanto non espressamente indicato nel presente *Piano*.

b)

c) \_\_\_\_\_

(20) E' oltremodo opportuna una revisione del Piano prima della effettuazione dei primi tagli intercalari, al fine di dare indicazioni obiettive circa l'intensità di taglio e le modalità di effettuazione dei diradamenti. Si ritiene inoltre opportuna una revisione del Piano in epoca corrispondente alla metà del Turno, al fine di ridefinire i suoi termini minimi in relazione a obiettivi parametri di accrescimento e a obiettivi indicazioni relative agli assortimenti ritraibili. A discrezione delle Amministrazioni competenti, la revisione del Piano potrebbe anche essere effettuata periodicamente (ed esempio con previsioni di revisioni decennali o ventennali).

## E - VALIDITA'

Quanto prescritto nel "Piano di gestione semplificato" - "Piano di coltura e conservazione" mantiene la validità per l'intera durata del turno.

Le prescrizioni riguardanti gli impianti descritti (Bosco misto e Arboricoltura da legno) risultano indicate con sufficiente dettaglio solo per gli interventi da attuarsi nei primi anni dall'impianto; per gli anni successivi fino alla fine del turno risultano generiche; ciò a motivo dell'impossibilità di specificare in maniera appropriata le prescrizioni tecniche inerenti la gestione dell'impianto quando non si hanno ancora sufficienti informazioni circa lo sviluppo, la struttura assunta, e la fisionomia desiderata.

A ciò consegue la necessità che venga programmata la redazione di una o più revisioni (20) del "Piano di gestione semplificato" - "Piano di coltura e conservazione".

Se non approvata dall'Amministrazione forestale competente specifica revisione del "Piano di gestione semplificato" - "Piano di coltura e conservazione", le disposizioni e le prescrizioni contenute nei paragrafi precedenti mantengono validità fino al completamento del ciclo produttivo.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Tecnico estensore \_\_\_\_\_

Responsabile della struttura di appartenenza \_\_\_\_\_

## F - IMPEGNO DI ACCETTAZIONE

Il sottoscritto proprietario / possessore / degli imboschimenti (21) (o legale rappresentante)

### DICHIARA

a) di avere preso visione di quanto sopra e di attenersi in tutto e per tutto a quanto dettato dal presente Piano di coltura e conservazione, formulato in n° \_\_\_ pagine che, in data odierna, riceve in copia;

b) di impegnarsi ad eseguire le operazioni prescritte e di sollevare l'Ente pubblico da ogni responsabilità nei confronti di qualsiasi danno o molestia eventualmente recato a persone o a beni pubblici o privati.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Richiedente / possessore / legale rappresentante \_\_\_\_\_

Proprietario // legale rappresentante (22) \_\_\_\_\_

Responsabile della struttura di appartenenza \_\_\_\_\_

(21) Specificare le unità di cui alle tabelle riepilogative delle superfici imboschite.

(22) Necessario in caso di richiedenti sostegni non proprietari

## RELAZIONE DESCRITTIVA SINTETICA DEL PROGETTO

ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013

### SOGGETTO RICHIEDENTE

### TITOLO DEL PROGETTO

### ABSTRACT/BREVE DESCRIZIONE

Descrizione **dettagliata** delle azioni progettuali previste (specificando per ciascuna gli obiettivi specifici, le modalità di svolgimento, le risorse necessarie e i tempi di realizzazione)

### COSTO DEL PROGETTO

Riepilogo delle risorse necessarie per la realizzazione delle singole azioni progettuali previste (1)

N.B. Il presente documento sarà reso pubblico nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito della Regione Emilia-Romagna in relazione a coloro che risulteranno ammissibili e finanziabili. Pertanto si invita solamente a limitarsi all’illustrazione degli elementi essenziali dell’intervento per il quale il vantaggio economico sarà concesso

- (1) Relativamente ai Tipi di operazione della Sottomisura 8.1 del PSR 2014-2020 riportare **per ogni unità di imboscamento** il costo complessivo e il costo unitario (/ha) dell’impianto. Indicare anche l’aliquota (%) del costo finanziabile.  
Per importi di spesa previsti uguali o superiori al *costo massimo ammissibile* (vedi par. 6 dei bandi) indicare il *costo massimo ammissibile*.  
Per importi di spesa previsti inferiori al costo massimo ammissibile indicare il costo previsto.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppina Felice, Responsabile del SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/413

IN FEDE

Giuseppina Felice

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/413

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 518 del 01/04/2019

Seduta Num. 13

OMISSIS

---

L'assessore Segretario

Costi Palma

---

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi